



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. dr. Antonietta Savino | Presidente |
| 2. dr. Daniele Colucci | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.11.2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 980/21 r. g. sez. lav., vertente

tra

CAMPOLATTANO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avv. stabilito Veruska Vitale presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta (CE) al Corso Trieste n. 33;

appellante

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., società del Gruppo Equitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Antonio Cristofaro, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Basento n. 37, presso lo studio dell'avv. Laura Laurenti

appellato

e

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Ida Verrengia, Mauro Elberti, Roberto Maisto, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 54;

appellato

E

INAIL

appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.04.2021, Campolattano Domenico impugnava la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, n. 792 del 2021, con cui era stata dichiarata la nullità del ricorso, per carenza di jus postulandi in capo al difensore, e compensate per metà le spese di lite, con condanna al pagamento della residua metà nei confronti di ciascuna parte appellata nella misura di € 900,00 oltre accessori.

L'appellante, con varie argomentazioni, contestava il provvedimento di primo grado sulla carenza di jus postulandi (ritenuta dal primo giudice in quanto al momento del deposito del ricorso il procuratore era un praticante avvocato che si era costituito in proprio e non era stata fornita la prova del conseguimento né del patrocinio sostitutivo né dell'abilitazione né del conseguimento dell'abilitazione prima dell'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012) e nel merito insisteva per la fondatezza della pretesa.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che sosteneva le ragioni della decisione di primo grado e, comunque, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire e la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, per cui chiedeva il rigetto del gravame.

Si costituiva l'INPS che, con varie argomentazioni, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa.

Non si costituiva, invece, l'INAIL.

All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

Va premesso che con il ricorso di primo grado, il Campolattano impugnava gli estratti di ruolo relativamente alle cartelle n. 02820100000692523, n. 02820050031666211, n. 02820080031666221, n. 02820080052136925, n. 02820080018958060, n. 02820080041903483, n. 02820070016369748, n. 02820070029428463, n. 02820070037811811.

Si evidenzia che "In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,

senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cfr. Cass. n. 11458 del 2018).

La Corte, pertanto, ritiene di esaminare preliminarmente l'ammissibilità dell'azione e ritiene che l'appello non possa essere accolto per le argomentazioni già espresse da questa Corte.

Va al riguardo evidenziato che la controversia originava dall'impugnazione di estratti di ruolo e, come emerge dagli atti, l'istante, essendo imprenditore e temendo azioni esecutive, aveva iniziato a pagare le relative somme ma poi si era determinato ad agire per ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione.

Tale allegazione non è però di per sé sufficiente a far ritenere l'effettiva sussistenza di un interesse ad agire alla luce del recentissimo arresto della Suprema Corte (sent. 26283/2022).

Occorre, infatti, premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (così come modificato in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021), ha stabilito espressamente non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Tale norma, come evidenziato dagli Ermellini, riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: per quanto qui di interesse, ciò è desumibile dalla combinazione degli artt. 17 e 18 che si riferiscono ai crediti contributivi e previdenziali.

Premesso che l'art. 12 comma 4 bis individua la natura dell'estratto di ruolo (mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella), che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili (v. Cass. n. 19704/15), deve ritenersi inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).

Con l'art. 3 bis sopra riportato, secondo la Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 26283 del 2022, cit.) "il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di *garanzie*, ... *plasma l'interesse ad agire*. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato”.

È importante sottolineare che la Corte ha anche rimarcato che “La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo”. Orbene, considerato che l'elencazione della norma in questione deve ritenersi tassativa, non essendo stata dedotta e provata nel caso di specie la ricorrenza di alcuna delle ipotesi indicate, non può che ritenersi inammissibile la domanda proposta dall'appellante con il ricorso di primo grado, assorbite tutte le ulteriori questioni.

Il recente intervento chiarificatore della Suprema Corte induce alla compensazione integrale delle spese di giudizio.

PQM

La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese.

Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Napoli, 18.11.2022

Il Consigliere rel. est.

Il Presidente